

IN BREVE n. 027-2018
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

OBBLIGHI PER I MEDICI IN VESTE DI "INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO"

La Fnomceo segnala l'apertura di diversi procedimenti penali a carico di medici che, nello svolgimento delle loro funzioni in qualità di "Incaricato di Pubblico Servizio", non avrebbero prodotto denuncia del reato per "lesioni personali stradali gravi o gravissime" (art. 590bis C.P. L.41/2016) da incidenti stradali come pure avrebbero ommesso il referto ai fatti collegato.

L'omissione del referto è regolata dall'art. 365 e l'omissione della denuncia dagli artt. 361 e 362 del Codice Penale.

ALLEGATO A PARTE - FNOMCeO Comunicazione n.93 del 6.10.17 (documento 144) Vedi anche fac simile referto o denuncia all'Autorità giudiziaria (all.1)

Codice penale art. 365. - Omissione di referto.

Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'autorità indicata nell'articolo 361 è punito con la multa fino a euro 516.

Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.

Codice penale art. 361. - Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale.

Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516.

La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.

Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.

Codice penale art. 362. - Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio.

L'incaricato di un pubblico servizio che omette o ritarda di denunciare all'autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio, è punito con la multa fino a euro 103.

Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa, né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico.

Codice penale art. 590-bis. (1) - Lesioni personali stradali gravi o gravissime.

Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.

Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 2, L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 8, della medesima legge n. 41/2016.

Il testo previgente così recitava: *Art. 590-bis. Computo delle circostanze.*

"Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 589, terzo comma, ultimo periodo, ovvero quella di cui all'articolo 590, quarto comma, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti."

CLASSIFICAZIONE DELLE LESIONI PERSONALI NEL CODICE PENALE

estratto di Stefano Civitelli - Compendio di Medicina legale di: Compendio di medicina legale di L. Macchiarelli, P. Arbarello, G. Cave Boni, N.M. Di Luca e T. Feola

https://www.tesionline.it/appunti/196/Medicina_legale

1. Sulla base dell'elemento psicologico si distinguono:

- a. lesione personale volontaria o dolosa;
- b. lesione personale colposa.

2. Sulla base della durata della malattia si è soliti distinguere:

- a. lesione personale lievissima: se la durata della malattia non è superiore ai 20 giorni (in questo caso il delitto è perseguibile a querela della persona offesa);
- b. lesione personale lieve: quando la malattia a una durata maggiore di 20 giorni ma non superiore ai 40 (ove si tratti di lesione personale volontaria si procede d'ufficio e perciò

- sussiste per il medico l'obbligo di referto);
- c. lesione personale grave: se la durata della malattia o dell'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni supera i 40 giorni o se si configura alcuna delle circostanze aggravanti previste dalla legge;
 - d. lesione personale gravissima: se la malattia è certamente o probabilmente insanabile o se si configura alcuna altra delle circostanze aggravanti.

L'art. 583 c.p. elenca in dettaglio le ipotesi aggravanti, tutte di grande interesse medico legale:

- 1. la lesione personale è grave
 - a. se dal fatto derivano malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia per un tempo superiore ai 40 giorni;
 - b. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
- 2. la lesione personale è gravissima se dal fatto deriva:
 - a. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
 - b. la perdita di un senso;
 - c. la perdita di un arto;
 - d. una mutilazione che renda l'arto inservibile;
 - e. la perdita dell'uso di un organo;
 - f. la perdita della capacità di procreare;
 - g. una permanente e grave difficoltà della favella;
 - h. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

PEDIATRA SSN NIENTE IRAP

L'attività del Pediatra di libera scelta convenzionato col Servizio Sanitario Nazionale, come quella del Medico di Medicina generale, non è rilevante ai fini Irap se l'esercizio avviene entro i parametri fissati dall'Accordo collettivo.

Il presupposto dell'autonoma organizzazione non ricorre quando il contribuente responsabile dell'organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive

Corte di cassazione sezione V civile - Ordinanza n. 15870 del 16.05.2018 pubb. il 15.06.2018

ALLEGATO A PARTE - CASS. Ordinanza 15870 del 15.06.2018 (documento 145)

SPESA 2017 SSN - DATI OCSE

Da anni diciamo che il nostro Servizio Sanitario nazionale è ai primi posti con un costo medio-basso e prestazioni medio-alte.

Anche per il 2017 conferma dell'Ocse: spesa sanitaria italiana pubblica in media con incidenza sul Pil 6,6, spesa pubblica + privata 8,9%.

Inoltre la spesa sanitaria totale (pubblica e privata) italiana è più bassa a livello pro capite rispetto alla media Ocse: 3.541,7 dollari rispetto ad una media di 4.068,8 dollari, con una spesa pubblica pro capite a parità di potere d'acquisto, di 2.622 dollari.

Cerchiamo allora di non perdere questo gioiello ...

SPESA SANITARIA PUBBLICA					
Incidenza sul PIL					
Country	2013	2014	2015	2016	2017
Germany	9,2	9,2	9,3	9,4	9,6
France	8,7	8,9	8,8	9,6	9,5
Sweden	9,3	9,3	9,2	9,1	9,1
Japan	9,1	9,1	9,1	9,1	9,0
Norway	7,6	8,0	8,6	8,9	8,8
Denmark	8,6	8,6	8,6	8,7	8,6
Netherlands	8,8	8,8	8,4	8,4	8,2
Belgium	8,0	8,1	7,9	7,9	7,9
Switzerland	7,3	7,3	7,5	7,7	7,7
Austria	7,6	7,7	7,7	7,7	7,7
United Kingdom	7,8	7,7	7,8	7,8	7,8
Canada	7,1	7,0	7,3	7,4	7,3
New Zealand	7,5	7,5	7,4	7,3	7,1
Iceland	6,8	6,8	6,7	6,8	7,0
Finland	7,1	7,1	7,3	7,0	6,7
Italy	6,8	6,8	6,7	6,7	6,6
Spain	6,4	6,4	6,5	6,4	6,3
Australia	5,9	6,1	6,4	6,3	6,3
Slovenia	6,2	6,0	6,1	6,2	6,0
Portugal	6,1	6,0	5,9	6,0	6,0
Czech Republic	6,5	6,3	6,0	5,9	5,8
Slovak Republic	5,6	5,5	5,5	5,8	5,7
Ireland	7,3	6,8	5,3	5,3	5,2
Greece	5,2	4,6	4,8	5,2	5,1
Estonia	4,5	4,7	4,9	5,1	5,1
Luxembourg	5,4	5,3	5,1	5,0	5,0
Chile	4,4	4,6	4,9	5,0	4,9
Hungary	4,8	4,8	4,8	4,9	4,8
Israel	4,5	4,6	4,6	4,6	4,6
Poland	4,5	4,4	4,4	4,6	4,6
Korea	3,9	4,0	4,2	4,3	4,4
Latvia	3,2	3,3	3,3	3,4	3,4
Turkey	3,5	3,4	3,2	3,4	3,3
Mexico	3,1	2,9	3,0	2,9	2,8
United States	8,0	13,4	13,8	14,0	..
MEDIA OCSE	6,5	6,6	6,6	6,7	6,4

Fonte: elaborazione Quotidiano Sanità su dati OCSE giugno 2018

LEGGI IN

http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=63398&fr=n

P.A. - SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE ANCHE SUI NUOVI

POSTI da Sole 24 ore di lunedì 2 luglio 2018

Per l'applicazione del DLgs 75/2017 e delle linee Guida della Funzione Pubblica sulle assunzioni sui fabbisogni sarebbe superato l'obbligo di nuovi concorsi per la copertura di posti di nuova istituzione in organico (vedi anche delibera 189/2018 della Corte dei Conti del Veneto).

**ALLEGATO A PARTE - FUNZ.PUBBL. Direttiva n.3 del 24.04.2018 (documento 146)
CORTE CONTI VENETO sez.Controllo Delibera n.189/2018
(documento 147)**

PENSIONI D'ORO, DI MAIO: STUDIAMO IL RICALCOLO DEGLI ASSEGNI SUPERIORI A 5MILA EURO AL MESE da PensioniOggi

LEGGI IN

<https://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/pensioni-d-oro-di-maio-studiamo-il-ricalclo-degli-assegni-superiori-a-5mila-euro-al-mese-6545646>

Il Ministro del Lavoro ha risposto al question time alla Camera dei Deputati. Dopo il taglio dei vitalizi agiremo contro gli assegni d'oro non giustificati dai contributi versati. Avviata l'istruttoria con l'Inps.

Dopo la delibera sul taglio dei vitalizi agli ex-Parlamentari sarà la volta degli assegni d'oro. Lo ha indicato il Ministro del Lavoro Luigi Di Maio oggi alla Camera rispondendo durante il *question time* ad una interrogazione parlamentare. "Come già detto nei giorni scorsi mi sto impegnando personalmente per eliminare questo privilegio, e riportare equità sociale in questo Paese" ha detto Di Maio.

"Questo Governo sin dal suo insediamento si è impegnato a rimuovere alcune storture che hanno certamente aumentato un non trascurabile distacco tra cittadini e politica. Stiamo studiando un ricalcolo, anche insieme all'INPS, delle pensioni di importo superiore ai 4 mila e 5 mila euro, con un principio: quello che colui che non ha versato abbastanza contributi per meritarsi una pensione come quella che diceva il parlamentare, il deputato interrogante, torna ad una pensione per quanti contributi ha versato. Questo è un principio che non solo porta nelle casse dello Stato un po' di soldi, ma **soprattutto ristabilisce un po' di equità sociale**".

"Ovviamente qual è l'obiettivo? Non solo con questi fondi, aumentare le pensioni minime: nel nostro contratto di Governo c'è la **pensione di cittadinanza a 780 euro**, che è la soglia certificata dall'Eurostat di non autosufficienza; iniziamo ad implementare le pensioni minime tagliando le pensioni d'oro. Sicuramente ne guadagnerà lo Stato in immagine, ma soprattutto in fiducia per le istituzioni, perché la fiducia nelle istituzioni non si riguadagna a chiacchiere o con qualche legge impositiva, ma si riguadagna dando l'esempio" ha concluso Di Maio.

Pronto il decreto Dignità

Il Ministro ha pure confermato la volontà di partire con il **reddito di cittadinanza** il "prima possibile" previo rilancio dei centri per l'impiego ma non ha comunque indicato le modalità di intervento. E poi ha anticipato il primo decreto al vaglio del Governo il "decreto dignità": una misura volta a ristabilire prima di ogni cosa i diritti sociali dei cittadini. Si articolerà in quattro fondamentali punti, che si sviluppano, da una parte, nell'obiettivo di sburocratizzare il mondo delle imprese, dall'altro nel riconoscere più diritti e cominciare a ridurre - per andare verso un'eliminazione - il precariato e lo sfruttamento dei giovani precari. Un altro punto riguarderà le delocalizzazioni: se prendi i soldi dallo Stato e delocalizzi, ce li devi ridare con gli interessi, altrimenti da qui non ti muovi; terzo, vieteremo la pubblicità sul gioco d'azzardo, che sta portando ormai le famiglie in una situazione per cui più sono povere più finiscono in questo vortice.

RISCHIO INIQUITA' dal sito di Franco Abruzzo

Uguali, ma diversi: i pensionati secondo la riforma Di Maio. La proposta di taglio alle pensioni alte del ministro del Lavoro ripartisce i costi in maniera disuguale tra soggetti uguali, innescando proba-

bili contenziosi. Meglio sarebbe agire sull'equità verticale, rispettando così anche il dettato costituzionale.

di Carlo Mazzaferro/lavoce-

TESTO IN

<http://www.lavoce.info/archives/53954/53954/>

PER RIDURRE LA POVERTÀ OCCORRE UN CAMBIAMENTO DI VISIONE dal sito di Franco Abruzzo

Per ridurre la povertà non occorrono solo aiuti economici, ma anche educazione sociale: l'analisi del Prof. Alberto Brambilla, Presidente del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali.

TESTO IN

<http://www.ilpuntopensionielavoro.it/site/home/il-punto-di-vista/per-ridurre-la-poverta-occorre-un-cambiamento-di-visione.html>

MILITARI, ABITAZIONE PRINCIPALE ANCHE SE NON C'È LA RESIDENZA da Sole 24 Ore - risposta 1505

D - Al personale in servizio permanente, appartenente alle forze armate e alle forze di Polizia a ordinamento civile, nonché al personale del corpo nazionale dei Vigili del fuoco, eccetera, non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di Imu/Tasi concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze. Il riferimento è a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare: cosa intende il legislatore con questa espressione?

Se un soggetto è proprietario di due immobili abitativi in Comuni diversi, di cui il primo situato nel Comune in cui lavora e assegnato all'ex coniuge a seguito di sentenza di separazione (quindi abitazione principale dell'ex), può fruire delle agevolazioni Imu/Tasi sul secondo immobile abitativo?

R - Nel caso specifico, il riferimento all'unità immobiliare è all'abitazione. Il lettore potrà considerare l'abitazione posseduta nel Comune dove non lavora come abitazione principale e quindi fruire delle agevolazioni Imu/Tasi.

Si tratta dell'ipotesi di assimilazione prevista espressamente per legge e che non richiede la residenza anagrafica.

L'abitazione assegnata dal giudice della separazione è anche questa assimilata per legge all'abitazione principale e la soggettività passiva è in capo all'ex coniuge, visto che la normativa attribuisce espressamente al coniuge assegnatario il diritto reale di abitazione.

CONTRATTO OSPEDALIERI

Dopo quasi dieci anni ancora silenzio assoluto sul contratto degli ospedalieri.

Ultimi della catena dei rinnovi del pubblico impiego, non ci sono più soldi ... ma in compenso maggiori incombenze ... Ciò che stupisce è che nessuno protesti e nessun sindacato dica qualcosa...

UNIVERSITÀ - AUMENTATI I POSTI PER MEDICINA E CALENDARIO PER GLI ESAMI DI ACCESSO,

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Marco Bussetti, ha firmato i decreti che aumentano i posti disponibili per i corsi di laurea in medicina, veterinaria e odontoiatria.

In particolare, sono previsti 9.779 posti per Medicina (erano 9.100 lo scorso anno), 1.096 posti per Odontoiatria (erano 908 nel 2017), 759 per Veterinaria (erano 655); i posti destinati ai candidati non comunitari residenti all'estero che sono 635 per Medicina, 95 per Veterinaria, 91 per Odontoiatria e protesi dentaria, 1.094 per le Professioni sanitarie e 75 per le Professioni sanitarie magistrali.

Le iscrizioni online per i corsi di laurea e laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, Veterinaria, Odontoiatria e Protesi dentaria e Architettura saranno attive dal 2 luglio al 24 luglio 2018 sul portale www.universitaly.it.

Il calendario delle prove per i corsi ad accesso programmato a livello nazionale

- Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, 4 settembre;
- Medicina Veterinaria, 5 settembre;
- Professioni sanitarie, 12 settembre;
- Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria in lingua inglese, 13 settembre;
- Professioni sanitarie (laurea magistrale), 26 ottobre.

MMG - ATTENTI AI CERTIFICATI “FACILI”

Il medico di base che certifichi l'assenza dal lavoro per malattia senza scrupolose verifiche, ancorché ingannato dal dipendente sulle sue condizioni di salute, può essere dichiarato corresponsabile per il danno erariale: lo ha stabilito la Corte dei Conti (Corte dei Conti Umbria sez. giurisd., - sentenza n. 47 del 20 dicembre 2017).

LEGGI IN

http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=63449&fr=n

Sentenza in

[http://www.rivistaresponsabilitamedica.it/wp-content/uploads/2018/04/Corte-dei-Conti-UMBRIA_SENTENZA-20-dicembre-n_47 .pdf](http://www.rivistaresponsabilitamedica.it/wp-content/uploads/2018/04/Corte-dei-Conti-UMBRIA_SENTENZA-20-dicembre-n_47.pdf)

AGENZIA DELLE ENTRATE - SPESE DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE

Per il 2017 a quanto ammonta il limite di detraibilità per le spese di istruzione non universitaria?

Risponde G. Napolitano

Le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione (spese di istruzione non universitaria) danno diritto a una detrazione Irpef nella misura del 19% (articolo 15, comma 1, lettera e-bis, Tuir).

Per il periodo d'imposta 2017, la detrazione deve essere calcolata su un importo massimo di 717 euro per alunno o studente, da ripartire tra gli aventi diritto.

FATTURAZIONE ELETTRONICA - AGENZIA ENTRATE COMUNICA

Fatturazione elettronica, i nuovi chiarimenti del Fisco Nessuna sanzione per il minimo ritardo nell'invio

Arrivano i nuovi chiarimenti delle Entrate in risposta ai principali quesiti pervenuti dalle associazioni di categoria e dai contribuenti sulla fatturazione elettronica. Fra i quesiti, la Circolare n. 13/E di oggi risponde ai dubbi relativi agli effetti della trasmissione delle fatture al Sistema di Interscambio con un lieve ritardo. Il documento di prassi segue l'emanazione del Decreto legge n. 79 del 28 giugno 2018, che ha prorogato dal 1° gennaio 2019 l'obbligo di fatturazione elettronica delle cessioni di carburante presso gli impianti stradali di distribuzione.

E-fattura, nessuna sanzione per il piccolo ritardo - Le disposizioni in tema di fatturazione elettronica non derogano alla normativa che regola i termini di emissione dei documenti. Tuttavia, il documento di prassi precisa che, in una fase di prima applicazione, considerato anche il necessario adeguamento tecnologico, le fatture elettroniche inviate al Sistema di Interscambio con un minimo ritardo non saranno soggette a sanzioni nel caso in cui l'invio non pregiudichi la corretta liquidazione dell'imposta (decreto legislativo n. 472 del 1997, articolo 6, comma 5-bis).

Fattura scartata - La Circolare chiarisce che, in caso di scarto di una fattura da parte del SdI, è possibile un nuovo inoltro nei cinque giorni successivi alla notifica di scarto; la fattura elettronica, relativa al file scartato, va nuovamente inviata tramite SdI con la data ed il numero del documento originario, ovvero con un nuovo numero e data purché collegati alla precedente fattura, eventualmente tramite utilizzo di un registro sezionale. In ogni caso deve essere garantita la corretta liquidazione dell'imposta.

Obbligo di utilizzo della fattura elettronica - Vanno documentate con fattura elettronica tutte le operazioni effettuate tra soggetti passivi d'imposta "residenti o stabiliti" nel territorio dello Stato. La Circolare di oggi chiarisce, infatti, che in ambito comunitario l'Italia è stata autorizzata ad accettare come "fatture" documenti o messaggi solo in formato elettronico, purché ad emetterli siano soggetti passivi "residenti o stabiliti" sul territorio italiano, mentre l'obbligo non vale per i soggetti non residenti anche se "identificati" in Italia. Gli "identificati" potranno comunque decidere di ricevere una fattura elettronica.

Registrazione e conservazione cartacea, nulla cambia - L'insieme delle norme dettate in tema di fatturazione elettronica non incide sugli obblighi di registrazione previsti dal DPR n. 633 del 1972. Vista la natura, di per sé non modificabile, del documento elettronico inviato tramite SdI, la numerazione e l'integrazione della fattura possono essere effettuate con la predisposizione di un altro documento da allegare al file della fattura.

Oltre il formato XML - La Circolare precisa che le copie digitali delle fatture potranno essere conservate non solo in formato XML, ma in uno qualsiasi dei formati (per esempio Pdf, Jpg o Txt) previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013 in attuazione del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Appalti, l'ambito di applicazione della fatturazione elettronica - È obbligatorio emettere fattura tramite il Sistema di Interscambio solo per chi opera nei confronti di una stazione appaltante pubblica, per chi è titolare di contratti di subappalto o riveste la qualifica di subcontraente. Il documento di prassi di oggi chiarisce che sono esclusi dai nuovi obblighi di fatturazione elettronica i contribuenti che cedono beni a un cliente senza essere direttamente coinvolti nell'appalto principale, come chi fornisce beni all'appaltatore senza sapere che utilizzo ne farà. La Circolare precisa, inoltre, che l'obbligo di fatturazione elettronica non si estende ai rapporti in cui, a monte della filiera contrattuale, non ci sia un soggetto che faccia parte Pubblica Amministrazione. Per quanto riguarda i consorzi, il documento di prassi chiarisce, infine, che l'obbligo di fatturazione elettronica in capo a un consorzio non si estende ai rapporti consorzio-consorziate.

Cessioni di carburanti - Fatto salvo il rinvio al 1° gennaio 2019 per le cessioni di carburante effettuate dagli impianti stradali di distribuzione, vanno documentate con fattura elettronica tutte le cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione, ossia impiegati nei veicoli che circolano normalmente su strada. Sono conseguen-

temente escluse dall'obbligo le cessioni di benzina e gasolio destinati, ad esempio, a imbarcazioni, aeromobili, veicoli agricoli di varia tipologia (come i trattori agricoli e forestali).

PENSIONI D'ORO - TAGLI DI MAIO da PensioniOggi

Sulla possibilità concreta di poter intervenire sulla questione (tagli Di Maio sulle pensioni d'oro) resta parecchio scetticismo dagli stessi ambienti vicino alla maggioranza. Proprio l'altro giorno **Alberto Brambilla**, estensore della proposta leghista per riformare la legge Fornero, si è dissociato da un ricalcolo sulle pensioni d'oro avvertendo che così facendo si aprirebbe la strada in futuro ad un intervento anche sulle pensioni d'argento e di bronzo.

Nelle prossime settimane il Governo Conte dovrà, quindi, ufficializzare come intervenire e verificare la volontà di andare fino in fondo.

Una domanda: la pensione di Cottarelli che mi dicono di 18 mila euro mensili, è tra le pensioni d'oro o, essendo di platino, sfuggirà ai tagli ... ?

ATTENZIONE DAL 3 LUGLIO NUOVE TARIFFE POSTALI (mpe)

Nessuno ha detto niente, ma attenzione dal 3 luglio le tariffe di Poste Italiane sono aumentate.

Poste Italiane comunica sul suo sito:

Nuove condizioni economiche in vigore dal 3 luglio 2018

A partire dal **3 luglio 2018**, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni disposte dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, varieranno le condizioni economiche di alcuni servizi universali di corrispondenza e pacchi così come di seguito indicato:

- Le tariffe della **Posta 4 (Retail)** saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso, ad eccezione delle tariffe del sesto scaglione (350-1000 gr) del formato Medio Standard e del settimo scaglione (1000-2000 gr) Extra Formato che resteranno invariate, mentre le tariffe del terzo scaglione (50-100 gr) del formato Medio Standard e del quinto scaglione (250-350 gr) Extra Formato saranno ridotte. In particolare, la tariffa per gli invii fino a 20 grammi varierà da 0,95 euro a 1,10 euro.
- Le tariffe della **Postamail Internazionale** saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso, per tutte le zone tariffarie di destinazione e per tutti i canali di accettazione (fisici ed online). In particolare, la tariffa per gli invii fino a 20 grammi per la Zona 1 varierà da 1,00 euro a 1,15 euro.
- Le tariffe della **Posta Raccomandata (Retail)** saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso. In particolare, la tariffa per gli invii fino a 20 grammi varierà da 5,00 euro a 5,40 euro. Analogamente saranno incrementate anche le tariffe delle comunicazioni connesse alle notifiche degli Atti Giudiziari (Comunicazioni ex legge 890/1982 e Raccomandate Giudiziarie).
- Le tariffe della **Posta Raccomandata Internazionale** saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso e per tutte le zone tariffarie di destinazione e per tutti i canali di accettazione (fisici ed online). In particolare, la tariffa per gli invii fino a 20 grammi per la Zona 1 varierà da 6,60 euro a 7,10 euro.
- Le tariffe della **Posta Raccomandata Pro** saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso. In particolare, la tariffa per gli invii fino a 20 grammi varierà da 3,40 euro a 3,60 euro.

euro. Tale incremento sarà applicato, per la componente di recapito, alle tariffe di Posta Raccomandata Online nazionale.

- Le tariffe della **Posta Assicurata** saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso e per tutti i valori assicurati previsti. In particolare, la tariffa per gli invii di valore fino a 50,00 euro e di peso fino a 20 grammi varierà da 5,80 euro a 6,20 euro.
- Le tariffe della **Posta Assicurata Internazionale** saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso, per tutti i valori assicurati previsti e per tutte le zone tariffarie di destinazione. In particolare, la tariffa per gli invii di valore fino a 50,00 euro e di peso fino a 20 grammi per la Zona 1 varierà da 7,80 euro a 8,30 euro.
- La struttura degli scaglioni di peso del **Pacco Ordinario Nazionale** passerà dagli attuali due (0-10 kg; 10-20 Kg) a tre (0-5 kg; 5-10 Kg; 10-20 Kg). Le tariffe saranno rimodulate nella seguente modalità: 0-5 Kg = 9,00 euro; 5-10 Kg = 11,00 euro; 10-20 Kg = 15,00 euro
- La tariffa del **servizio accessorio Avviso di Ricevimento (singolo) nazionale** varierà da 0,95 euro a 1,10 euro mentre la tariffa dell'**Avviso di Ricevimento per l'Estero** varierà da 1,00 euro a 1,15 euro.

Gli altri servizi universali di recapito non subiranno, in questa occasione, variazioni tariffarie.

Parallelamente, per quel che concerne i **Servizi Integrati Notifiche**, i corrispettivi dovuti per le attività di postalizzazione e notifica verranno adeguati secondo quanto indicato per le comunicazioni connesse alle notifiche.

Precisiamo che le modifiche tariffarie oggetto della presente comunicazione non tengono conto della revisione della legge 890/1982, le cui disposizioni entreranno in vigore con l'emanazione dell'apposito disciplinare da parte del Ministero dello Sviluppo Economico sulle licenze per le notifiche a mezzo posta.

Le informazioni di dettaglio relative alle variazioni introdotte sono disponibili dal **30 maggio 2018** presso gli uffici postali e negli altri centri di accettazione.

LEGGI: Interventi su servizi postali universali per l'interno e per l'estero - Tariffe in vigore dal 3 luglio 2018

<https://www.poste.it/files/1476482077318/interventi-servizi-postali-universali-interno-estero.pdf>

ATTUALITA'. FATTI DELLA VITA dal sito di Franco Abruzzo

Vitalizi, la diffida degli ex parlamentari: se approvate la riforma vi denunciemo. Una lettera di nove pagine indirizzata all'Ufficio di presidenza, in cui si contesta la retroattività della delibera: è incostituzionale. Ventilare cause legali. - di Concetto Vecchio7repubblica

TESTO IN

http://www.repubblica.it/politica/2018/07/03/news/vitalizi_la_diffida_degli_ex_parlamentari_s_e_approvate_la_riforma_vi_denunciemo-200765305/

PENSIONI - CIDA: BENE DI MAIO E BOERI «QUELLE D'ORO NON ESISTONO»

"Le pensioni d'oro non esistono, esistono i privilegi e certamente non ci riguardano: l'avevamo sempre sostenuto, ora lo hanno confermato, autorevolmente, il ministro del Lavoro e il presidente dell'Inps". Lo ha detto Giorgio Ambrogioni, presidente di Cida, la Confederazione dei dirigenti e delle alte professionalità, commentando il Rapporto Inps 2018 illustrato dal presidente, Tito Boeri, alla presenza del ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio. [continua]

LEGGI IN

<https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=25153>

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Colla circolare n.13 del 2 luglio 2018 l'Agenzia delle entrate fornisce ulteriori chiarimenti in tema di fatturazione elettronica ai sensi dell'articolo 1, commi 909 e ss., della legge n. 205 del 27 dicembre 2017, anche in virtù del decreto-legge n. 79 del 28 giugno 2018, entrato in vigore il 29 giugno 2018.

Tale decreto, intervenendo sull'articolo 1, commi 917, lettera a), e 927 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (c.d. Legge di bilancio 2018), ha:

- rinviato al 1° gennaio 2019 l'obbligo di emissione della fattura elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione da parte degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale (cfr. l'articolo 1, comma 1, lettera a);
- sino al 31 dicembre 2018, mantenuto per le medesime cessioni le modalità di documentazione precedentemente in essere, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444 e dall'articolo 12 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, nonché dal relativo decreto di attuazione (si veda l'articolo 1, comma 1, lettera b).

ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Circolare n. 13 del 2.07.2018 (documento 148)

AGENZIA DELLE ENTRATE - DEDUZIONE PER ADOZIONE MINORI STRANIERI

Nella deduzione delle spese per la procedura di adozione di minori stranieri rientrano anche quelle sostenute per il soggiorno all'estero?

Risponde G. Napolitano

Dal reddito complessivo è possibile dedurre il 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri, certificate nell'ammontare complessivo dall'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione (articolo 10, comma 1, lettera *l-bis*, Tuir). Tra le spese deducibili sono comprese anche quelle riferibili al soggiorno all'estero. Agli effetti fiscali, si ritiene che la procedura di adozione inizi con il conferimento a un ente autorizzato del mandato all'adozione: è da questo momento che gli adottandi hanno diritto a usufruire della deduzione. Si ricorda, infine, che la deduzione spetta a prescindere dall'effettiva conclusione della procedura di adozione e indipendentemente dall'esito della stessa (risoluzione n. 77/E del 28 maggio 2004).

ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Risoluzione 77E del 28.05.2004 (documento 149)